



CITTA' DI MINTURNO

(Provincia di LATINA)
Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORDINANZA N. F1

IL SINDACO

Premesso che nella frazione di Scauri il mercoledì si tiene, presso il piazzale ex SIECI, il mercato settimanale con operatori del commercio su area pubblica del settore alimentare e non alimentare;

Che l'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del contagio da COVID-19 ha portato all'adozione dei decreti del presidente del consiglio dei Ministri in data 8 -9 -11 -22 -marzo e 01 -26 - aprile 2020, che impongono sull'intero territorio nazionale stringenti misure volte a garantire il distanziamento sociale.

Che con Decreti di cui sopra, recanti "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", è stata disposta, tra l'altro, la sospensione dei mercati sulle aree pubbliche;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU n. 108 del 27/04/2020)", che prevede all'Art. 1, lettera z) (...omissis.... sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.....);

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante " Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/05/2020, n. 125, ed in particolare l'art. 1, comma1, che stabilisce << a decorrere dal 19 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione dell'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto -legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica>> ”.

Visto il comma 14 che stabilisce "le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli e nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possano essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del Decreto-Legge n. 19 del 2020 o del comma 16 ”;

Vista l'Ordinanza del presidente della regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020 con la quale sono state individuate le attività economiche, commerciali e artigianali che possono essere riavviate a partire dal 18 maggio 2020 e precisamente: commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi), attività artigianali, servizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri, centri estetici, centri tatuatori e piercing),

con esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore, agenzie di viaggio;

Viste le linee guida allegate alla suddetta ordinanza regionale stabilite per il commercio su aree pubbliche laddove, ai fini di mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di COVID-19, fermo restando il rispetto dei punti 1,4,5,6,7 lett. c) e 8, dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, richiama ai Comuni sulle competenze in materia nella gestione dei mercati, tenuto conto della loro localizzazione, delle loro caratteristiche e degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nelle aree mercatali;

Ritenuto regolamentate la gestione dei mercati cittadini, ed in particolare il mercato settimanale del mercoledì che si svolge in Scauri, prevedendo idonee misure logistiche, organizzative e di presidio, per evitare il sovraffollamento delle aree mercatali ed assicurare il distanziamento sociale;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 (interventi d'urgenza), sancisce che: <<in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresi la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

Che al fine di contenere le eventuali possibilità di contagio, nello svolgimento del mercato settimanale di Scauri presso l'area ex Sieci, si ritiene opportuna la collocazione dei banchi degli operatori commerciali che trattano la vendita degli abiti usati sul lato spiaggia del Lungomare Nazzario Sauro; di collocare i banchi di vendita degli operatori del settore Alimentare nell'area laterale del piazzale lato ingresso Circolo Anziani, e utilizzare per il settore non alimentare l'area utilizzata in precedenza, approvata con le Delibere di Consiglio Comunale n. 36 e 37 del 30/05/2017, con la nuova temporanea disposizione degli stalli così come rappresentato nella planimetria che si allega alla presente.

Visto il parere espresso dal Comando della Polizia Locale;

Visto il D.P.R. n. 285 del 18/05/1992, e s.m.ii.;

Visto il D.lgs. n. 114 del 31/03/1998;

Vista la Delibera del Consiglio Regionale n. 139 del 19/02/2003;

Viste le Delibere di C. C. n. 78 e 79 del 26/07/2000, relative alla individuazione di aree e regolamento del Mercato settimanale;

Viste le Delibere di C. C. n. n. 36 e 37 del 30/05/2017, a parziale modifica delle precedenti 78 e 79/2000;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni espresse, in ragione del riavvio dello svolgimento del mercato di che trattasi, la collocazione dei banchi parte sul lungomare Nazzario Sauro e parte nel piazzale ex Sieci, come da planimetria allegata, con il rispetto di tutte le norme, di distanziamento e protezione, fissate per l'emergenza COVID-19;

Che gli operatori commerciali interessati dallo spostamento saranno tenuti a rispettare le nuove temporanee collocazioni dei banchi concordate in data 01 e 08/06/2020;

Ritenuto procedere, per le motivazioni espresse, alla disposizione dei banchi sopra specificati come rappresentato nella planimetria allegata alla presente;

Che le operazioni di sistemazione sotto il profilo della viabilità saranno attuate a cura degli operatori di Polizia Locale;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

Visto il D.lgs. 59/2010;

Visto il D.P.R. n. 160/2010;

ORDINA

Che il mercato settimanale del mercoledì che si svolge in Scauri, sospeso per emergenza COVID-19, Settore Alimentare e settore Non Alimentare, per le motivazioni in premessa riportate, venga collocato in parte sul Lungomare Nazzario Sauro ed in parte nel Piazzale ex SIECI, come da planimetria allegata, rispettando lo stesso orario previsto nello svolgimento ordinario, con decorrenza immediata;

Che l'apertura dell'area mercatale è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro, nel rispetto della seguente disciplina da parte degli Operatori:

- ogni singolo operatore dovrà attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;
- assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
- uso di guanti, da mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza;
- controllo assiduo affinché i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti;
- le superfici in generale delle strutture di vendita devono essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrente;
- ogni esercente dovrà sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
- informazione ai clienti sulle misure da osservare, anche mediante posizionamento di cartelli;
- che i titolari e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5° C;
- nel caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita

Gli agenti della Forza Pubblica ed il Comando di Polizia Locale, sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente Ordinanza.

MANDA la presente:

- Al Comando della Polizia Locale;
- Alla stazione dei Carabinieri di Scauri;

Dalla residenza Municipale, 09 GIU 2020


IL SINDACO
Dot. Gerardo STEFANELLI





- SETTORE NON ALIMENTARE
- SETTORE ALIMENTARE
- ABITI USATI
- VUOTI SETTORE NON ALIMENTARE
- VUOTI SETTORE ALIMENTARE

ZONA INTERDETTA



09 GIU. 2020

